

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1955, n. 26

Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Rodengo del Comune di Rio di Pusteria in Provincia di Bolzano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'ex Comune di Rodengo, aggregato al Comune di Rio di Pusteria con R. D. 28 marzo 1929, n. 699, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Villa e con la denominazione « Comune di Rodengo », in tedesco « Gemeinde Rodeneck ».

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 dicembre 1955.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 14. Dezember 1955, Nr. 26

Wiedererrichtung der Fraktion Rodeneck der Gemeinde Mühlbach in der Provinz Bozen zur selbständigen Gemeinde.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die ehemalige Gemeinde Rodeneck, die mit kgl. Dekret vom 28. März 1929, Nr. 699 der Gemeinde Mühlbach angegliedert wurde, wird mit der

vor Inkrafttreten dieses Dekretes bestehenden Gebietsabgrenzung, mit dem Hauptort in der Fraktion Vill und mit der Benennung « Gemeinde Rodeneck », auf italienisch « Comune di Rodengo », wieder zur selbständigen Gemeinde erhoben.

Art. 2

Der Präsident des Regionalausschusses wird nach Anhörung des Landesauschusses Bozen die Regelung der vermögensrechtlichen und finanziellen Beziehungen zwischen den betroffenen Gemeinden vornehmen.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 14. Dezember 1955.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1955, n. 27

Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponentesi la costruzione di una Centrale Ortofrutticola a Bolzano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione di una società che si propone la valorizzazione della tipica produzione frutticola locale mediante la costruzione di una Centrale Ortofrutticola in Bolzano.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale — previa deliberazione della Giunta stessa — è autorizzato ad approvare con proprio decreto lo statuto della società che prevederà un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione ed in quelli di controllo.